

A tutti i Geometri iscritti Cipag –
Loro Sedi

**Oggetto: INFORMATIVA CIPAG deducibilità contributo integrativo — Agenzia delle Entrate
risposta n. 954-2512017**

Gentile Collega,

Ti informo che l'Agenzia delle Entrate, con la risposta n.954-25/2017 all'istanza di consulenza giuridica presentata dalla Cassa, ha chiarito che **è ammessa la deduzione del contributo integrativo minimo** che altrimenti rimarrebbe in capo al geometra senza alcuna possibilità di recupero sul cliente (cd. esercizio del diritto di rivalsa) **nelle ipotesi in cui il volume d'affari annuo sia limitato o pari a zero.**

In relazione a questo abbiamo formulato una **simulazione esemplificativa** che trovi di seguito:

Anno 2018

contributo integrativo minimo € 1.625,00;
contributo integrativo esposto in fattura al 5% per committenti privati e al 4% per la
Pubblica Amministrazione;

ipotesi di volume d'affari annuo **fatturato** dal geometra pari a € 20.000,00 di cui €
15.000,00 nei confronti dei privati e € 5.000,00 nei confronti della Pubblica
Amministrazione:

€ 15.000,00 x 5% = € 750,00 (committenti privati)
€ 5.000,00 x 4% = € 200,00 (Pubblica Amministrazione) € 950,00
differenza tra il contributo integrativo minimo versato e quello **esposto** in fattura:
€ 1.625,00 - € 950,00 = **€ 675,00 (deducibile dal reddito complessivo)**

Cordiali saluti.

Collegio Geometri della Provincia di Lecce

Il Delegato Cassa

Geom. Antonio Vergara